

Al Cancelliere
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Consiglio d'Europa
F - 67075 STRASBURGO

CEDEX

File-number
Numero di riferimento

ECCELLENTISSIMA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Consiglio d'Europa - Strasburgo, Francia

RICORSO

*presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei Diritti
dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte*

I.- LE PARTI

A. IL RICORRENTE

1. Cognome	DE TOMMASO	
2. Nome	Angelo	<i>Sesso:</i>
3. Nazionalità		
4. Professione		
5. Data e luogo di nascita		
6. Domicilio		
7. Tel. N°		
8. <i>Indirizzo attuale</i>		
9. Nome e cognome del rappresentante	Domenico CONTICCHIO	
10. Professione del rappresentante	Avvocato	
11. Indirizzo del rappresentante		
12. Tel. N°	Fax N°	
E-mail		

contro:

B. L'ALTA PARTE CONTRAENTE

13. **ITALIA**

II.- ESPOSIZIONE DEI FATTI

14.

Con decreto n. 91/08 (emesso il 12 marzo 2008, depositato il 11 aprile 2008 ed eseguito il 4 luglio 2008), la Terza Sezione Penale del Tribunale di Bari, a seguito di richiesta presentata dal Procuratore della Repubblica di Bari in data 22 maggio 2007, applicava al qui ricorrente signor De Tommaso Angelo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Casamassima).

Tale misura veniva disposta, dal Tribunale, senza minimamente tener conto di tutte le deduzioni difensive esposte sia con apposita memoria scritta (e documenti allegati), che oralmente in udienza, con le quali si segnalava:

- che vi era uno scambio di persona col cugino del qui ricorrente, avente stesso nome e cognome, e stessa data di nascita, fatta eccezione per l'anno (1963 l'odierno ricorrente, 1973 suo cugino);
- che non sussisteva il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, risalendo l'ultimo reato commesso a 6 anni prima, ed essendo risultate sempre negative tutte le perquisizioni domiciliari a cui era stato sottoposto negli ultimi anni;
- che il ricorrente non aveva alcun tenore di vita significativo ai fini di eventuali sospetti sui mezzi del proprio sostentamento;
- che il ricorrente lavorava onestamente;
- che tutto quanto segnalato dalla difesa poteva essere dimostrato anche a mezzo dei testimoni dalla stessa indicati e richiesti.

A seguito dell'applicazione di tale misura, il Prefetto della Provincia di Bari, con Decreto del 31 luglio 2008, disponeva la revoca della patente di guida del signor De Tommaso Angelo ordinandogli di restituirla.

Avverso il suddetto decreto di sorveglianza speciale, il signor De Tommaso Angelo, in data 14 luglio 2008, proponeva ricorso in appello tramite il sottoscritto suo difensore, chiedendo contestualmente, in attesa dell'appello, la provvisoria sospensione della misura (che per legge è invece immediatamente esecutiva).

Con decreto n. 39/2009 (emesso il 22 gennaio 2009, depositato ed eseguito il 28 gennaio 2009, notificato al difensore il 4 febbraio 2009), la Quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Bari riconosceva la piena fondatezza del ricorso in appello e conseguentemente annullava, con effetto *ex tunc*, la misura di prevenzione disposta dal Tribunale.

Nel frattempo, il qui ricorrente aveva già subito restrizione della libertà personale per 6 mesi e 18 giorni, anziché al massimo per 30 giorni come prevede la legge interna, che obbliga la Corte di Appello a riesaminare la decisione di primo grado entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso in appello.

III.- ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI

15.

Prima violazione:

Articolo 6 § 1 della Convenzione Europea. Mancanza della pubblicità dell'udienza in entrambi i gradi di giudizio. Violazione delle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Bocellari e rizza c/ Italia, Perre ed altri c/ Italia. Violazione del principio di immediata precettività delle norme della Convenzione Europea che sanciscono diritti, come interpretate ed applicate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Si evidenzia che entrambi i gradi di giudizio, nonostante il particolare rilievo della posta in gioco (libertà personale e libertà di circolazione del signor De Tommaso Angelo, pesantemente limitate dalla sorveglianza speciale e dall'obbligo di soggiorno nel comune di residenza) sono stati trattati e decisi non già in udienza pubblica, ma in camera di consiglio (senza cioè alcuna possibilità per il pubblico di assistere alle udienze e senza le garanzie difensive accordate, invece, dal rito pubblico, specie in materia di diritto alle prove ed all'acquisizione delle stesse in contraddittorio ed innanzi al giudice: nessuna delle prove a difesa richieste dal De Tommaso Angelo è stata infatti accolta e neppure presa in considerazione dal Tribunale di Bari). Tanto, in forza dell'art. 4 della legge nr. 1423/1956, che nei procedimenti italiani per l'applicazione delle misure di prevenzione impone il rito camerale e non consente in alcun modo alle parti ed ai difensori di richiedere ed ottenere il rito pubblico. Tale norma così infatti dispone:

Legge 27 dicembre 1956 n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n. 327. (...)

Art.4.

L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica. (...)

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non

ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. **La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio,** con decreto motivato, **entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.**

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. **La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio,** entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Lo svolgimento in siffatto modo del procedimento in questione, ha violato l'articolo 6 § 1 della Convenzione, nella parte in cui stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata "equamente" e "pubblicamente".

Tale violazione è stata già dichiarata e ribadita da codesta Corte Europea negli identici casi menzionati in epigrafe. Ma il legislatore italiano non ha ancora adeguato la normativa interna, risalente al 1956, né a quella della Convenzione Europea secondo l'interpretazione datane da codesta Ecc.ma Corte Europea, né alle stesse pronunce nr. 348 e 349 rese il 24 ottobre 2007 dalla Corte costituzionale italiana, la quale ha ribadito il carattere vincolante della Convenzione europea sia per il legislatore che per i giudici italiani ed ha indicato ai giudici la necessità (quindi, l'obbligo) di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale ovvero, se il testo della norma non lo consente, di investire la Corte costituzionale con questione di costituzionalità di ogni norma di legge interna violatrice della Convenzione Europea (e quindi violatrice, di riflesso, dell'art. 117, comma 1 della Costituzione italiana che obbliga il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali).

Seconda violazione:

Art. 1 in relazione all'art. 6 § 1 e § 3, lettera e) della Convenzione Europea.

Violazione del diritto ad un processo equo, pubblico.

Come innanzi ricordato, il Tribunale di Bari ha applicato la misura di prevenzione senza minimamente tener conto di quanto esposto anche per iscritto dalla difesa, senza considerare in alcun modo le prove documentali depositate dalla difesa, e senza neppure provvedere -sia pure soltanto per respingerle- sulle richieste di prove testimoniali richieste per iscritto dalla difesa.

Ciò integra tutte le violazioni sopra esposte, in particolare la violazione del principio di equità del processo. Non è infatti equo, chiaramente, un processo nel quale il giudice decide sulla libertà personale di un cittadino senza tener conto in alcun modo di quanto dallo stesso addotto a sua difesa e senza neppure prendere in considerazione le sue richieste di prova.

Terza violazione:

Art. 5 § 1 della Convenzione Europea e art. 2 del Protocollo nr. 4.

Violazione del principio di legalità della restrizione della libertà personale e del diritto di libera circolazione nel territorio dello Stato e della UE.

Costituisce ovvia conseguenza delle violazioni appena denunciate, il fatto che tutte le gravi e pesanti restrizioni della libertà personale a cui per 6 mesi e 18 giorni è stato illegittimamente sottoposto il signor De Tommaso Angelo, in applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non erano giustificate da un valido ed equo processo e, quindi, erano illegittime, contrarie al principio di legalità di cui all'art. 1 della Convenzione Europea.

La sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, infatti, costituisce restrizione della libertà personale a tutti gli effetti, grave e severa, in quanto sottopone -sempre- il cittadino italiano a molteplici divieti, la cui violazione peraltro costituisce reato ed è sanzionata penalmente: divieto di frequentare talune persone e taluni locali pubblici; divieto di tenere condotte che diano adito a sospetti; divieto di uscire di casa da una certa ora della sera sino ad una certa ora del mattino successivo; divieto di allontanarsi dal proprio comune di residenza; divieto di espatrio; divieto di condurre moto ed autoveicoli (viene infatti revocata la patente di guida); divieto di possedere o adoperare apparati di comunicazione telefonica o radiofonica.

Tutte le suddette limitazioni alla libertà personale ed alla libertà di circolazione sono legittime, secondo la Convenzione Europea ed il Protocollo nr. 4, soltanto se conformi alla legge. Ma è del tutto evidente che non può dirsi conforme alla legge ciò che scaturisce quale effetto di un decreto illegittimo del Tribunale (come riconosciuto poi dalla Corte di Appello) e di un processo nel suo complesso ingiusto, come quello in esame, in quanto violatore sotto più profili della Convenzione Europea.

Quarta violazione

Violazione dell'articolo 13 della Convenzione europea.

L'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che *“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, **ha diritto ad un ricorso effettivo** davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali”*.

Nell'ordinamento italiano, manca una norma che garantisca al cittadino un ricorso effettivo che consenta di ottenere la riparazione del danno subito a causa dell'ingiusta applicazione delle misure di prevenzione e del loro protrarsi oltre i termini fissati dalla legge.

La normativa italiana prevede, infatti, solo la possibilità di presentare un ricorso per ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del Codice di Procedura Penale. Il menzionato articolo stabilisce che *“1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a*

darvi causa per dolo o colpa grave.

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.”

La restrizione della libertà personale subito ingiustamente dal Sig. De Tommaso non ha i requisiti formali richiesti dalla normativa in disamina, ma presenta tutti gli elementi sostanziali previsti dalla Convenzione Europea al fine di ottenere un ristoro per l'ingiusto danno subito.

Egli, infatti, ha subito una grave restrizione della libertà personale a causa di un provvedimento definitivamente annullato, con effetti ex tunc, dalla Corte di Appello. Per questa ragione la limitazione della libertà personale è stata disposta in violazione dell'articolo 5 della CEDU.

La privazione, inoltre, si è protratta oltre i termini stabiliti dalla legge italiana. La Corte di appello, infatti, ha emesso il provvedimento di annullamento in un tempo superiore di oltre 6 volte a quello prescritto dalla legge italiana. Ai sensi dell'art. 4 della legge 1423/56 innanzi riportato, l'appello deve essere deciso entro 30 giorni. Nel caso di specie, invece, esso è stato deciso dopo 6 mesi e 18 giorni. Almeno 5 mesi e 18 giorni, dunque, sono trascorsi in violazione del termine legale entro il quale la legge italiana ammette la restrizione provvisoria della libertà personale in esecuzione immediata del decreto di primo grado ed in attesa della decisione di appello.

Ma la legge italiana non prevede, come già detto, alcuna tipologia di ricorso che possa essere esperito da chi ha subito ingiustamente e per un tempo eccessivo una misura “atipica” di restrizione della libertà personale, ma non per questo meno lesiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Non può il *nomen juris* di una misura determinare una disparità di trattamento tra chi è stato sottoposto ad una misura cautelare e chi invece ha subito una gravissima ed ingiusta restrizione della libertà personale a causa dell'erronea e illegittima applicazione di una misura di prevenzione.

La tutela operata dalla Convenzione risulterebbe snaturata del suo principale portato che è quello di garantire i diritti fondamentali dell'uomo anche negli ordinamenti interni, oltre che sul piano del diritto internazionale, qualora violazioni quale quella subito dal sig. De Tommaso non fossero tutelate prima sul piano interno, mediante un ricorso effettivo ed in secondo luogo, sulla base del principio di complementarietà, dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte.

La gravità della lacuna evidenziata assume particolare importanza alla luce del facile ricorso alle misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria barese e della prassi, ricorrente nell'ambito del sistema giudiziario italiano, di riesaminare in appello le decisioni di primo grado, ben oltre i tempi prescritti dalla legge nazionale.

La violazione patita dal sig. De Tommaso riguarda, peraltro, un diritto direttamente tutelato dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in modo specifico all'articolo 5 della stessa, avuto riguardo al quale il diritto interno non offre adeguate ed effettive garanzie di tutela sul piano normativo e giurisdizionale.

IV.- ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 § 1 DELLA CONVENZIONE

Il ricorrente non dispone di alcuna via di ricorso interna, per far valere le istanze rivolte col presente ricorso.

La Cancelleria di codesta Ecc.ma Corte ha assegnato quale termine per la proposizione del presente formulario, la data del 28 ottobre 2009.

V.- ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE

19.

Con il presente ricorso, si chiede che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione Europea, voglia:

1) Dichiarare che vi è stata violazione, da parte dello Stato italiano, di tutte le norme della Convenzione europea e relativi protocolli, come richiamate nei quattro motivi di ricorso che precedono al capitolo III;

2) Accordare al ricorrente De Tommaso Angelo, ai sensi dell'art. 5 § 5 della Convenzione ed a carico del Governo Italiano, un'adeguata riparazione per la restrizione della libertà personale subita per mesi 6 e giorni 18 a causa dell'illegittima sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Riparazione sia morale (mediante adeguate forme di pubblicità sulla stampa e mediante obbligo di menzione sul suo certificato penale italiano), che materiale (mediante attribuzione di una somma di denaro pari ad euri 20.000, ovvero determinata secondo equità e giustizia).

Si fa presente, in merito a tale ultima richiesta, che l'ordinamento italiano non prevede alcuno strumento per la riparazione in questione, essendo questa limitata, dalla vigente procedura penale, soltanto ai casi di illegittima carcerazione preventiva e di ingiusta carcerazione a causa di condanna penale poi annullata per revisione.

3) Accordare in favore del ricorrente ed a carico del Governo italiano, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato quale rappresentante ed anticipatario, le spese legali della presente procedura, pari a non meno di euri 5.000 ovvero stimate dall'Ecc.ma Corte Europea secondo giustizia.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE IN PASSATO O ATTUALMENTE DELLA CAUSA – Articolo 47 § 2 (b)

20.

Il ricorrente non hanno sottoposto il loro caso ad alcun altra autorità internazionale.

VII.- DOCUMENTI ALLEGATI

21.

1) Procura del ricorrente De Tommaso Angelo al suo rappresentante in questa procedura, avvocato Domenico Conticchio.

2)) Decreto del Tribunale di Bari, nr. 91/2006.

3) Richiesta del Procuratore della Repubblica in data 22.5.2007.

4) Memoria difensiva Avv. Conticchio, depositata al Tribunale in data 6.3.2008.

5) Motivi nuovi-Memoria difensiva Avv. Conticchio, depositata 16-1-2009.

- 6) Decreto di revoca della patente di guida, in data 31.7.2008, Prefetto di Bari.
- 7) Ricorso in appello, Avv. Conticchio.
- 8) Decreto di fissazione dell'appello per l'udienza camerale del 22.1.2009.
- 9) Decreto di prevenzione in appello nr. 39/2009, Corte di Appello di Bari, notificato il 4.2.2009.

Si fa riserva di produrre ulteriori documenti relativi allo svolgimento del processo davanti ai giudici nazionali, anche secondo quanto verrà richiesto dall'Ecc.ma Corte Europea.

VIII.- LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA

Il ricorrente ed il suo qui sottoscritto rappresentante fanno istanza di poter far uso della lingua madre italiana in tutti i loro scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a loro inviata dal Segretariato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e degli scritti difensivi del Governo italiano.

IX.- DICHIARAZIONE E FIRMA

Dichiariamo in coscienza, in fede e con lealtà, che le informazioni riportate nel presente ricorso sono esatte.

Bari, 24 ottobre 2009

Angelo DE TOMMASO

Il rappresentante: Avvocato Domenico CONTICCHIO